

## Il genitore assente paga i danni morali al figlio

**Autore:** Redazione

**In:** Normativa nazionale

Il genitore che non riconosce il figlio, anche quando provvede regolarmente al mantenimento, deve risarcire i danni morali e non patrimoniali **se è stato assente dalla sua vita**. E c'è di più: il padre o la madre che non sono stati presenti devono pagare i danni **fin dalla nascita del figlio**. Lo ha affermato recentemente il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 832 del 15 giugno 2016.

**Leggi anche:** [Affido esclusivo dei figli se uno dei genitori è assente.](#)

### Risarcimento al figlio: come funziona?

L'assenza di un genitore (un padre, nel caso di specie) dalla vita del figlio, soprattutto se nella più tenera età, "**determina un'immane ferita**" che potrebbe causare problematiche durante la crescita e che in ogni caso **danneggia i diritti che sono riconosciuti al figlio** "nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale".

Il padre o la madre che non hanno rapporti con il loro figlio rispondono quindi di **abbandono del minore**

e sono tenuti a un risarcimento che, stante "l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeat",

**va liquidato dal giudice** con valutazione equitativa.

Nel caso di specie, il padre è stato condannato al pagamento **di 52mila euro**.

### **Il genitore assente commette sempre un illecito civile**

Quale che siano i motivi alla base dell'assenza del padre dalla vita del figlio, il disinteresse nei suoi confronti produce automaticamente un illecito civile, e in particolare un "**illecito endofamiliare**". Il risarcimento dei danni non patrimoniali, dunque, scatta per il semplice fatto che si è determinata "un'integrale **perdita del rapporto parentale** che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore".

In altre parole, se il padre o la madre sono sostanzialmente assenti dalla vita del figlio, e anche nel caso in cui paghino regolarmente il mantenimento dovuto, causano un danno inevitabile che va risarcito a norma di legge.

### **La formazione di una nuova famiglia non è una scusa**

La sentenza n. 832/2016 del Tribunale di Cassino ha anche stabilito che la formazione di una nuova famiglia dopo l'abbandono della prima **non è motivo sufficiente per disinteressarsi della vita del primo figlio.**

Il genitore in questione aveva infatti dichiarato di non essere stato in grado di vedere la prima figlia anche a causa dei suoi impegni con la nuova famiglia e della sua volontà di non far scoprire alla nuova compagna e ai nuovi figli l'esistenza di una precedente relazione. Per il Tribunale questa circostanza **non può rappresentare un'attenuante.**

### **Come funziona l'obbligo di mantenimento?**

Il Tribunale di Cassino ha inoltre affermato che l'obbligo del genitore naturale di provvedere al mantenimento del figlio "**nasce proprio al momento della sua nascita**, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza".

La sentenza del Tribunale dichiarativa della filiazione naturale produce tutti gli effetti del riconoscimento, incluso l'obbligo a corrispondere a tutti doveri di genitore. Il padre in questione è stato dunque anche costretto a versare **una somma forfetaria per il mantenimento** della figlia relativa al periodo di circa un anno passato tra la sentenza di riconoscimento giudiziale e il decreto che fissava il contributo mensile dovuto.

<https://www.diritto.it/il-genitore-assente-paga-i-danni-morali-al-figlio/>